

PROTOCOLLO SOMMINISTRAZIONE FARMACI

Il Dirigente Scolastico

-Viste le Linee Guida emanate dal MIUR e dal Ministero della Salute in data 25/01/2005 per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico

- Vista La Circolare Ministeriale n. 321 del 10.01.2017 del Ministero dell'Istruzione

PREMESSO CHE:

- La somministrazione di farmaci in ambito scolastico è riservata esclusivamente alle situazioni per le quali il medico curante valuta l'assoluta necessità di assunzione del farmaco nell'arco temporale in cui l'alunno frequenta la scuola (orario scolastico);
- la somministrazione del farmaco può essere prevista in modo programmato, per la cura di particolari patologie croniche, o al bisogno, in presenza di patologie che possano manifestarsi con sintomatologia acuta;
- a scuola la somministrazione di farmaci può avvenire solo quando non sono richieste al somministratore cognizioni specialistiche di tipo sanitario né l'esercizio di discrezionalità tecnica;
- la richiesta di autorizzazione alla somministrazione di farmaci inoltrata dalla famiglia al Dirigente Scolastico ha validità per l'anno scolastico in corso e deve essere rinnovata all'inizio di ogni anno scolastico (anche per eventuale proroga).

ADOTTA

il seguente protocollo in cui si declinano i compiti e le responsabilità delle parti interessate: famiglia, medico curante istituzione scolastica

LA FAMIGLIA

- Richiede al Dirigente Scolastico l'autorizzazione alla somministrazione, in orario scolastico, da parte del personale scolastico, del farmaco indicato dal medico curante o da parte dei genitori stessi o loro delegati
- Autorizza espressamente il personale scolastico alla somministrazione in orario scolastico del farmaco indicato dal medico curante sollevando la Scuola da ogni responsabilità sia per eventuali errori nella pratica di somministrazione che per le conseguenze sul minore
- Fornisce alla Scuola, in confezione integra, esclusivamente i farmaci indicati dal medico curante.
- Comunica alla Scuola con tempestività eventuali variazioni di terapia, seguendo la medesima procedura

1. IL MEDICO CURANTE

- Rilascia il certificato in cui si richiede la somministrazione di farmaci a scuola solo in assoluto caso di necessità;
- Indica che la somministrazione del farmaco non deve richiedere discrezionalità nella posologia, nei tempi e nelle modalità;
- Indica la modalità di conservazione del farmaco;
- Indica la fattibilità della manovra di somministrazione da parte del personale scolastico privo di competenze sanitarie;
- Indica le problematiche derivanti da una eventuale non corretta somministrazione del farmaco, e/o gli eventuali effetti indesiderati dello stesso, pregiudizievoli per la salute del minore.

II DIRIGENTE

- Valuta l'ammissibilità della richiesta e acquisisce la disponibilità del personale scolastico alla somministrazione dei farmaci in orario scolastico.
- In caso di necessità individua il luogo idoneo per la conservazione del farmaco;
- Individua il luogo in cui effettuare la somministrazione del farmaco;
- concede eventuale autorizzazione all'accesso ai locali dell'istituto durante l'orario di scuola ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
- Promuove eventuali incontri con il Medico curante, la Famiglia e la Scuola al fine di chiarire in maniera più analitica e approfondita i seguenti punti:
 - La patologia e le sue manifestazioni;
 - La fattibilità della somministrazione del farmaco e della eventuale manovra di soccorso da parte del personale scolastico privo di competenze sanitarie;
 - La non richiesta di discrezionalità da parte del personale scolastico che interviene riguardo a: posologia, tempi e modalità;
 - La presa d'atto della certificazione medica;
 - Le eventuali modalità di spostamento del bambino o della bambina dall'aula ad altro locale scolastico in caso di emergenza;
 - Indicazione dell'ordine di priorità delle seguenti operazioni, in caso di necessità: manovra di soccorso, chiamata al 118, chiamata alla famiglia.

PROCEDURA

1. I genitori o i tutori degli alunni affetti da patologie croniche o assimilabili, qualora non siano in grado di provvedere direttamente o attraverso propri delegati, presentano la richiesta al dirigente scolastico accompagnata da dichiarazione medica (medico del SSR) attestante la patologia del figlio/a o del tutelato/a e la terapia farmacologica e/o l'intervento specifico da eseguirsi durante l'orario scolastico. Tale richiesta dovrà essere redatta secondo il modello fornito in allegato
2. Il dirigente scolastico verifica la disponibilità del personale (preferenzialmente quello addetto al primo soccorso) a praticare, previa opportuna formazione/addestramento (ove necessaria) la somministrazione di farmaci preventivamente consegnati dai genitori e custoditi a scuola e/o l'intervento specifico richiesto dalla famiglia sul singolo caso. In questa fase il dirigente scolastico valuta l'opportunità di richiedere l'informazione preliminare di cui all'art. 4 per il personale docente/Ata della scuola/classe ove è inserito l'alunno.
3. In caso di non disponibilità si procede all'applicazione dell'art. 4 delle Raccomandazioni MIUR/Ministero Salute 25/11/2005. In difetto delle condizioni di cui all'art. 4 citato, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale ed al distretto sanitario dell'ASL territorialmente competente per la presa in carico socio-sanitaria e la tutela della salute del minore, che viene realizzata con modalità concordate con la famiglia e scuola.
4. In presenza di disponibilità, questa va dichiarata in forma scritta al dirigente scolastico dal personale stesso e portata alla conoscenza dei genitori

6. INTERVENTI EFFETTUATI DIRETTAMENTE DAGLI ALUNNI

Qualora l'alunno minorenne abbia raggiunto l'autonomia nella gestione del proprio bisogno speciale di salute, i genitori ne trasmettono apposita dichiarazione al dirigente scolastico.

Il momento della raggiunta completa autonomia del minore nell'autosomministrazione del farmaco e/o nell'esecuzione dell'intervento specifico deriverà dalla valutazione congiunta della famiglia, del medico curante e/o specialista e/o centro specialistico.

7. GESTIONE DELL'EMERGENZA

Nelle situazioni di emergenza la scuola applica l'intervento secondo le indicazioni di ricorso al Servizio Emergenza (118) ed informazione ai genitori.

8. INTEGRAZIONE TRA DIRITTO ALLA SALUTE E DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

1. Nell'applicazione del presente protocollo, il trattamento dei dati personali e sensibili e tutte le azioni connesse all'effettuazione dell'intervento vanno eseguiti nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 s.m.i.
2. La scuola può formalmente concordare con la famiglia dell'alunno, a scopo di accoglienza e per favorirne l'inserimento, attività di coinvolgimento e sensibilizzazione da parte dei compagni di classe dell'alunno stesso.

9. SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI OCCASIONALI

1. Il protocollo di somministrazione farmaci verrà attuato solo in presenza di una specifica richiesta scritta avanzata dalla famiglia. Il dirigente provvederà a identificare il personale disponibile ad effettuare la somministrazione del farmaco.
2. La somministrazione dei farmaci è **un servizio che la scuola offre in via eccezionale e SOLO a chi ne fa esplicita richiesta scritta** e nei casi in cui ciò si renda veramente necessario perché documentato da certificato medico.
3. Nel caso non siano avanzate richieste in tal senso da parte dei genitori, **non è compito dei docenti o del personale suggerirle.**
4. Nel caso gli allievi chiedessero di poter assumere farmaci occasionali, il permesso dovrà essere concesso solo se l'allievo è dotato di un certificato di prescrizione del farmaco in questione che riporti le relative posologie. In tal caso il docente, accertata la corrispondenza tra il farmaco e il certificato, permetterà all'allievo di assumere il farmaco. A questo riguardo si precisa che non è sufficiente, ad esempio, una semplice annotazione dei genitori sul diario. **In mancanza di un certificato medico, i docenti non sono autorizzati a far assumere un farmaco ad un allievo.**
5. In caso l'allievo fosse sprovvisto del certificato del medico, si permetterà allo stesso di avvisare la famiglia. I genitori provvederanno a recarsi a scuola per somministrare direttamente il farmaco sotto la propria responsabilità o a prelevare eventualmente l'allievo indisposto.

Allegati al presente i moduli per le varie richieste.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Rossana Maletta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93